



COMUNE DI ROISAN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE ROISAN
VALLEE D'AOSTE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA SULLA

PUBBLICITA' E DEL DIRITTO

SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Sommario

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Classificazione del Comune	3
Art. 4 – Tariffe	3
CAPO 2 – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'	3
Art. 5 – Disposizioni generali	3
CAPO 3 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3
Art. 6 – Presupposto	3
Art. 7 – Soggetto passivo	4
Art. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta	4
Art. 9 – Pubblicità mediante locandine	5
Art. 10 – Pubblicità varia	5
Art. 11 – Dichiarazione	5
Art. 12 – Pagamento dell'imposta	6
Art. 13 – Rettifica ed accertamento d'ufficio	7
Art. 13bis – Procedura coattiva	7
Art. 14 – Riduzioni dell'imposta	7
Art. 15 – Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche	7
Art. 16 – Esenzioni dall'imposta	8
Art. 17 – Limitazioni alla pubblicità	9
CAPO 4 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9
Art.18 – Servizio delle pubbliche affissioni	9
CAPO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI	9
Art. 19 – Gestione del Servizio	9
Art. 20 – Vigilanza	9
Art. 21 – Funzionario Responsabile	9
Art. 22 – Sanzioni tributarie ed interessi	9
Art. 23 – Interessi e spese	10
Art. 24 – Ravvedimento, Rimborsi e compensazioni	10
Art. 25 – Rateizzazioni di pagamento	10
Art. 26 – Sanzioni amministrative	10
Art. 27 – Esercizio del potere di autotutela	11

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, c.3 del Decreto Legislativo precitato e dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta e ad un diritto a favore del Comune stesso.

Art. 3 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 ed in base ai dati sulla popolazione dell'istituto nazionale di statistica, il Comune, ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe V.

Art. 4 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate annualmente entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi vigenti. Qualora non vengano approvate entro il termine previsto, s'intendono prorogate di anno in anno.

CAPO 2 – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 5 – Disposizioni generali

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nei provvedimenti rilasciati dalle autorità competenti.

2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, nonché dal presente Regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, non sostituisce in nessun caso il titolo abilitativo comunale prevista dal presente comma, fatti salvi i casi contemplati ai successivi articoli.

CAPO 3 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – Presupposto

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo esercita un diritto o un titolo di proprietà.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per l'esercizio di attività economica si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

4. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.

5. Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi, se necessari, di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità.

Art. 7 – Soggetto passivo

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Il titolare del mezzo pubblicitario è tenuto, qualora non sia esente, all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni e cessazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, oppure la riscossione abbia avuto esito negativo, il Funzionario Responsabile notifica l'avviso di accertamento e di rettifica al soggetto di cui al comma 2.

Art. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 507/1993 l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti; se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; per quelli bifacciali, a facce contrapposte, le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Per le iscrizioni pubblicitarie costituite da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre o da più moduli componibili, la superficie imponibile da calcolare corrisponderà alla minima figura piana geometrica entro la quale sono collocate le lettere o i moduli, comprensiva dello spazio tra gli stessi.

7. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva quindi anche della parte non coperta dal marchio, solo se questo ultimo abbia, per dimensione, forma e colori ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

8. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna appositamente installata per una migliore visibilità dello stesso mezzo pubblicitario.

9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9 – Pubblicità mediante locandine

1. E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico.

2. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse.

3. Sono soggette al pagamento dell'imposta le locandine relative a manifestazioni, all'interno delle quali, vengono esercitate attività economiche anche se in maniera occasionale.

Art. 10 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata mediante l'utilizzo di mongolfiere e aerostati l'imposta è dovuta al Comune sul cui territorio gli stessi decollano o atterrano, indipendentemente dal numero di soggetti pubblicizzati, rispettivamente in € 5,00 e € 3,00 per ogni evento.

2. La pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), è svolta di norma sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente con veicolo in movimento e l'imposta è assolta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 507/93. Qualora detti veicoli siano in sosta per un periodo superiore a 30 minuti, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, in caso contrario sarà dovuta l'imposta ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 11 – Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, su apposito modello predisposto dal Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Non sarà necessario indicare l'ubicazione nel caso di pubblicità effettuata tramite locandine. Viene meno l'obbligo di presentare tale dichiarazione in caso di mancanza del presupposto d'imposta.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo (ordinaria e/o luminosa o illuminata) di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario, l'imposta si ritiene già assolta. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento, da un luogo all'altro del territorio Comunale, del mezzo pubblicitario già tassato.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. La dichiarazione di cessazione presentata oltre il 31 gennaio, ma entro il 30 novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra con idonea documentazione la mancata esposizione del mezzo pubblicitario successivamente alla data del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione di variazione del soggetto passivo può essere riconosciuto l'abbuono, a carico del precedente titolare, per le annualità nelle quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.507/1993, si presume effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata a meno che il contribuente non riesca a dimostrare che la pubblicità in questione è stata effettuata per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso verrà applicata la tariffa temporanea prevista dal suddetto D. Lgs; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. Non sostituisce la dichiarazione di pubblicità il solo pagamento, anche se nella causale dello stesso siano indicati gli elementi relativi alla pubblicità effettuata.

Art. 12 – Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli artt.12, c.1 e 3, 13 e 14, c.1 e 3, del D.Lgs. n.507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni del succitato Decreto. All'importo dovuto deve essere applicato l'arrotondamento come previsto dalla normativa vigente. L'imposta è dovuta per importi arrotondati pari o superiori a € 1,00.

2. Nel caso di imposta per pubblicità temporanea, dovuta ai sensi dell'art.12 c.2 del D.Lgs. n.507/93 (durata non superiore a tre mesi), e riguardante un periodo a cavallo tra due anni solari, la stessa verrà incassata per l'intero importo dovuto nell'anno in cui viene dichiarata; la stessa dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione.

3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta annuale di pubblicità, stabilito dalla legge nel 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato mediante i criteri previsti dalla vigente normativa, deve essere allegata alla relativa dichiarazione.

5. Nel caso in cui l'importo dovuto per la pubblicità annuale sia superiore ad Euro 1.549,37, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.

Art. 13 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1 Il Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, un apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si applicano le disposizioni di Legge, tempo per tempo vigenti.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile.

Art. 13bis – Procedura coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni o in alternativa secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14 – Riduzioni dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Al fine di beneficiare della riduzione, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, devono produrre al Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin documentazione dalla quale si possa desumere l'assenza di finalità di lucro.

3. Per la pubblicità di cui alla lettera b) del comma 1, viene accordata la riduzione solamente con la contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati.

4. Se il messaggio all'interno della locandina contiene la sponsorizzazione di uno o più soggetti che hanno scopo di lucro, non può essere riconosciuta la riduzione d'imposta nel caso in cui la superficie complessiva occupata dagli stessi supera 300 centimetri quadrati.

Art. 15 – Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della L. 28.12.1995, n. 549, i titolari di attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, di durata superiore a sei mesi, beneficiano della riduzione del 70% dell'imposta dovuta, relativamente agli impianti pubblicitari dichiarati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 e posizionati nelle vie interessate dai suddetti lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. Per ottenere il rimborso relativo alla riduzione gli interessati devono presentare istanza al Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin entro non oltre 60 giorni dal termine dei lavori, specificando i dati identificativi, la tipologia dell'attività. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin provvederà al rimborso.

Art. 16 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, ad eccezione delle insegne luminose visibili dall'esterno;
- b) I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, calcolata sommando le superfici di ogni singola pubblicità e arrotondando il totale ottenuto. L'esenzione citata è estesa anche alle vetrine mancanti di spazio espositivo, ovvero alle vetrate. Per il calcolo della superficie utile a tale esenzione si terrà conto della parte interna di esposizione senza interruzioni di sorta indipendentemente dalle divisioni di supporto dei vetri esterni, nel caso di "vetrate" la superficie utile sopraccitata verrà calcolata sempre senza tener conto di eventuali divisioni di supporto dei vetri stessi, da muro a muro. Nel caso la vetrina non sia delimitata la stessa verrà calcolata in metri 2 (spazio dalla vetrata all'interno del locale). Sono inoltre esenti grafie, disegni, fotografie ecc. esposti in vetrina prive di marchi, loghi e/o messaggi pubblicitari, poiché considerati addobbi;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 507/93;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati: per la determinazione della superficie complessiva si procederà sommando le superfici di ogni singola insegna preventivamente arrotondata ai sensi dell'art.8 c.2 del presente regolamento.

2. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per i messaggi pubblicitari effettuati dalle proloco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro aventi sede in questo Comune o nei Comuni appartenenti all'Unité Grand-Combin, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune.

3. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche,

anche costituite in Società di capitale senza fini di lucro, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore ai 3000 posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità.

4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono esenti dall'imposta.

Art. 17 – Limitazioni alla pubblicità

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o luoghi pubblici e/o privati, è vietata dalle ore 20.00 alle ore 9.00.

2. La pubblicità mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è vietata.

CAPO 4 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.18 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. In conformità a quando dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, tenuto conto che il numero degli abitanti è inferiore ai 3.000, il Comune non è obbligato all'installazione di impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 – Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto, è effettuato tramite Convenzione dal Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n° 6.

Art. 20 – Vigilanza

1. Il Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin vigila, anche a mezzo della Polizia Locale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, muniti di apposito documento di riconoscimento, nei limiti delle competenze agli stessi attribuiti, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 21 – Funzionario Responsabile

1. L'Ente nomina un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario Responsabile sottoscrive anche, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. La firma sugli atti di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa del Funzionario Responsabile nel caso in cui gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della L. 549/1995.

Art. 22 – Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.11 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi si applica la sanzione di € 51,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Le sanzioni si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o di chi ne ha consentito l'installazione.

Art. 23 – Interessi e spese

1. Sulle somme dovute a seguito di accertamento si applicano interessi di mora, come previsto dal regolamento generale delle entrate, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Gli interessi sono applicati nella medesima misura sia nel caso di somme a debito del contribuente sia di somme a suo credito.

2. Sono addebitate al contribuente moroso le spese di notifica degli atti come previsto dal regolamento generale delle entrate.

Art. 24 – Ravvedimento, Rimborsi e compensazioni

1. L'Istituto del Ravvedimento Operoso è disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.

2. Il Ravvedimento Operoso, i rimborsi e le compensazioni vengono applicate come disciplinato nel regolamento generale delle entrate.

Art. 25 – Rateizzazioni di pagamento

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin e la stessa potrà essere concessa dal Funzionario Responsabile come previsto dal regolamento generale delle entrate.

Art. 26 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nell'art.24 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i. e nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di € 210,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità

abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.Lgs.n.507/93.

Art. 27 – Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Servizio Associato Entrate dell'Unité Grand-Combin può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.